EUTEKNE.INFO
IL QUOTIDIANO DEL COMMERCIALISTA

GLI SPECIALI EUTEKNE.INFO
Impatti della diffusione del COVID-19 sulle attività dei sindaci revisori
Pagine: 88 Prezzo: € 9,90

Martedì 9 giugno 2020

IL CASO DEL GIORNO

Cessione del bene a valle senza IVA se non c'è la detrazione a monte

/ Luca BILANCINI

L'impossibilità di esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA all'atto dell'acquisto del bene comporta, in linea generale, la fatturazione della successiva cessione senza applicazione dell'imposta.
Tuttavia, come si [...]

PAGINA 2

IL PUNTO
OPERAZIONI STRAORDINARIE

Patrimonio netto effettivo di scissione nella relazione accompagnatoria

/ Enrico ZANETTI

L'esatta determinazione del valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria e, nel caso di scissione parziale, di quello rimasto alla scissa assuma una assoluta [...]

PAGINA 11

FISCO

Termine del 16 giugno del versamento IMU prorogabile dal singolo Comune

Per il Dipartimento delle Finanze rimangono fuori dal differimento dei termini gli immobili produttivi del gruppo "D"

/ Alice BOANO e Arianna ZENI

Rimane fermo al **16 giugno 2020** il termine entro cui i contribuenti devono versare la **prima rata** dell'**IMU** per l'anno 2020, salvo che i singoli Comuni non abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 (si veda "Sospensione della prima rata IMU 2020 facoltativa per i Comuni" del 28 maggio 2020).
La risoluzione n. 5/DF pubblicata ieri dal Dipartimento delle Finanze chiarisce alcuni aspetti relativi alla possibilità per i Comuni di differire **autonomamente** i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza, in vista della scadenza del 16 giugno. Tale facoltà è prevista dagli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6, comma 3 della L. 212/2000, e dalla giurisprudenza amministrativa (richiamata, a sostegno, l'ordinanza del Consiglio di Stato del 28 agosto 2001 n. 4989).
Tanto chiarito, il MEF sottolinea che il potere di differimento dei termini di versamento spetta, *in primis*, al **Consiglio** comunale.
È **residuale**, invece, l'esercizio di tale facoltà da parte della Giunta comunale, la quale dispone il differimento, mediante delibera, a condizione che il provvedimento sia oggetto di successiva espressa ratifica da parte del Consiglio comunale nn.
Tale soluzione, sensibile alla situazione emergenziale in atto, trova conforto nei recenti interventi del Consiglio di Stato n. 4435 e 4436 del 23 luglio 2018, in occasione dei quali è stata confermata la validità di una delibera di Giunta che approvava le aliquote sui tributi ratificata, seppure tardivamente, dal Consiglio comunale.
Non trova, invece, il **sostegno** dei giudici di Palazzo Spada l'ipotesi di delegare alla Giunta comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio comunale, il potere di differire i termini del versamento (Cons. di Stato n. 5288/2014).
Le indicazioni fornite [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Anche dalla task force arriva la richiesta di rinvio dei versamenti

Quadro VJ senza operazioni esenti o non imponibili

I sindacati dei commercialisti querelano Saviano

Piano di risanamento per il debitore che rinuncia al concordato o all'accordo

ALTRE NOTIZIE / DA PAGINA 9

FISCO

Per le aree fabbricabili IMU sul valore venale

/ Stefano SPINA

Il calcolo della **prima rata IMU** per l'anno 2020 avviene, per la generalità dei contribuenti, prendendo quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 e dividendolo a metà, differendo gli eventuali [...]

PAGINA 4

Cessione del bene a valle senza IVA se non c'è la detrazione a monte

La regola non si applica in caso si sia scelta la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti

/ Luca BILANCINI

L'impossibilità di esercitare il diritto alla **detrazione** dell'IVA all'atto dell'acquisto del bene comporta, in linea generale, la fatturazione della successiva cessione senza applicazione dell'imposta.

Tuttavia, come si vedrà, in relazione alla misura dell'indetraibilità, al soggetto da cui è stato effettuato l'acquisto "a monte" o alle decisioni del cessionario, può discendere un differente trattamento della vendita posta in essere "a valle".

Spetta l'**esenzione** ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 27-*quinquies* del DPR 633/72, qualora i beni siano stati acquistati o importati "senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*1 e 19-*bis*2".

Per l'applicazione di tale disposizione è dunque necessario che l'**intera** imposta non sia detraibile, per effetto:

- dell'art. 19 del DPR 633/72, ovvero perché il bene acquisito non è inerente all'attività – imprenditoriale, artistica o professionale – esercitata, o è destinato ad operazioni non soggette all'imposta o per la sussistenza di un pro-rata di indetraibilità del 100%;
- dell'art. 19-*bis1* del DPR 633/72, qualora l'imposta sia oggettivamente indetraibile;
- dell'art. 19-bis2 del DPR 633/72, nel caso in cui sia necessario procedere alla rettifica, in diminuzione, della detrazione.

Si tratta di ipotesi specificamente determinate, il cui verificarsi, qualora comporti la totale impossibilità di procedere alla detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto, consente di beneficiare dell'**esenzione** all'atto della cessione del bene.

Tuttavia, come si rileva dalla lettura della C.M. 24 dicembre 1997 n. 328 (§ 1.1.2) e della successiva ris. Agenzia delle Entrate 1° febbraio 2007 n. 16, il regime previsto dall'art. 10 comma 1 n. 27-*quinquies* del DPR 633/72, non può trovare applicazione qualora il soggetto passivo abbia scelto di adottare la dispensa da adempimenti per le operazioni esenti di cui all'art. 36-*bis* del DPR 633/72. In forza di tale disposizione è possibile essere dispensati dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (salvo alcune eccezioni), a fronte della perdita del diritto alla detrazione dell'IVA dovuta su acquisti e importazioni (art. 36-*bis* comma 2 del DPR 633/72).

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, diversamente da quanto accade per le ipotesi di cui ai citati articoli 19, 19-*bis1* e 19-*bis2* del DPR 633/72, la disposizione di cui all'art. 36-*bis* discende "da una precisa **scelta** del soggetto passivo per la fruizione della semplificazione contabile" e presenta una natura differente "rispetto a quella che scaturisce dall'applicazione delle **norme** che regolano ordinariamente il diritto alla detrazione dell'IVA" (ris. Agenzia delle Entrate n. 16/2007).

Resta tuttavia qualche dubbio in ordine al fatto che l'interpretazione della prassi nazionale possa essere aderente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria. In linea generale, infatti, la direttiva 2006/112/Ce prevede che possano beneficiare dell'**esenzione** "le cessioni di beni, già destinati esclusivamente ad un'attività esente (…) ove questi beni non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione" e quelle "il cui acquisto o la cui destinazione siano stati esclusi dal diritto alla detrazione dell'IVA" (*cfr.* art. 136 della direttiva 2006/112/Ce). Tuttavia, nel caso in cui l'opzione *ex* art. 36-*bis* del DPR 633/72 venga esercitata, ad esempio, da un soggetto che pone in essere attività di credito al consumo, esenti *ex* art. 10 del DPR 633/72 – come nel caso esaminato dall'Agenzia nella citata ris. 16/2007 – la sola scelta operata al fine della semplificazione contabile precluderebbe la possibilità di "beneficiare del trattamento di esenzione" stabilito dall'art. 10 comma 1 n. 27-*quinquies* del DPR 633/72.

L'esenzione "a valle" non opera neppure nel diverso caso in cui il bene sia acquistato da **privati**. Come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 17 giugno 2002 n. 194, infatti, nemmeno questa ipotesi può farsi rientrare in quelle di cui agli artt. 19, 19-*bis1* e 19-*bis2* del DPR 633/72.

Analogamente non beneficeranno dell'esenzione i beni acquisiti dai soggetti che operano nell'ambito del regime del **margine**, i quali assoggetteranno ad imposta la differenza fra il prezzo di vendita del bene usato e quello di acquisto da privato (maggiorato di costi di riparazione e accessori).

Imponibilità parziale in caso di detraibilità ridotta

Un caso particolare è costituito, infine, dall'acquisto di beni per i quali l'esercizio della detrazione è parzialmente **limitato** ai sensi dell'art. 19-*bis1* del DPR 633/72 o di altre disposizioni che prevedono l'indetraibilità oggettiva (ad es. auto ad uso promiscuo). In questa circostanza, l'art. 13 comma 5 del DPR 633/72 prevede che l'importo soggetto a IVA sia determinato moltiplicando la base imponibile per la **percentuale** detraibile, così che siano rispettate le "proporzioni" fra imponibilità e detraibilità.

EUTEKNE - FIM FONDAZIONE VILLADA - USO IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Termine del 16 giugno del versamento IMU prorogabile dal singolo Comune

Per il Dipartimento delle Finanze rimangono fuori dal differimento dei termini gli immobili produttivi del gruppo "D"

/ Alice BOANO e Arianna ZENI

Rimane fermo al **16 giugno 2020** il termine entro cui i contribuenti devono versare la **prima rata** dell'**IMU** per l'anno 2020, salvo che i singoli Comuni non abbiano previsto una proroga del termine per quei soggetti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della situazione emergenziale determinata dal COVID-19 (si veda "Sospensione della prima rata IMU 2020 facoltativa per i Comuni" del 28 maggio 2020).

La risoluzione n. 5/DF pubblicata ieri dal Dipartimento delle Finanze chiarisce alcuni aspetti relativi alla possibilità per i Comuni di differire **autonomamente** i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza, in vista della scadenza del 16 giugno. Tale facoltà è prevista dagli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6, comma 3 della L. 212/2000, e dalla giurisprudenza amministrativa (richiamata, a sostegno, l'ordinanza del Consiglio di Stato del 28 agosto 2001 n. 4989).

Tanto chiarito, il MEF sottolinea che il potere di differimento dei termini di versamento spetta, *in primis*, al **Consiglio** comunale.

È **residuale**, invece, l'esercizio di tale facoltà da parte della Giunta comunale, la quale dispone il differimento, mediante delibera, a condizione che il provvedimento sia oggetto di successiva espressa ratifica da parte del Consiglio comunale nn.

Tale soluzione, sensibile alla situazione emergenziale in atto, trova conforto nei recenti interventi del Consiglio di Stato n. 4435 e 4436 del 23 luglio 2018, in occasione dei quali è stata confermata la validità di una delibera di Giunta che approvava le aliquote sui tributi ratificata, seppure tardivamente, dal Consiglio comunale.

Non trova, invece, il **sostegno** dei giudici di Palazzo Spada l'ipotesi di delegare alla Giunta comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio comunale, il potere di differire i termini del versamento (Cons. di Stato n. 5288/2014).

Le indicazioni fornite dalla risoluzione in commento fanno seguito al comunicato del 21 maggio, con cui l'IFEL aveva pubblicato uno Schema di delibera che prevede la proroga del termine di versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2020.

La possibilità di differimento del termine di versamento dell'IMU può essere ricavato dalla nuova disciplina di riferimento contenuta nei commi 739-783 dell'art. 1 della L. 160/2019. In base a quanto previsto al comma 762 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020, la prima rata della "nuova" IMU per l'anno 2020 deve essere versata entro il 16 giugno 2020. La **seconda rata** dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2020, fatta salva la possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

L'emergenza sanitaria in corso rientra fra le "**situazioni particolari**" di cui al successivo comma 777 lett. b), grazie al quale gli enti locali introducono, mediante regolamento, il differimento dei termini per il versamento.

Il Comune può esercitare tale facoltà con esclusivo riferimento alle entrate di sua esclusiva competenza.

L'ente locale, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la **quota IMU di competenza statale** che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del **gruppo "D"**. Ai sensi dell'art. 1 comma 753 della L. 160/2019, infatti, "per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo **0,76 per cento** è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento".

In ogni caso il Comune non può rinunciare alle sanzioni

Le medesime considerazioni sinora riportate possono essere applicate, secondo il MEF, a un'altra **soluzione agevolativa**, che lascerebbe invariata la scadenza IMU ammettendo al contempo di regolarizzare l'acconto IMU fino al 30 settembre 2020 senza sanzioni e interessi.

La giurisprudenza amministrativa e quella contabile sono concordi nel ritenere che, limitatamente alla quota comunale e a quella statale in sede di accertamento, il Comune **non** possa rinunciare **integralmente** alle sanzioni (Cons. di Stato n. 4989 del 28 agosto 2001 e, sull'altro versante, Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione siciliana decisione n. 106 del 2014 e Corte dei Conti sezione di controllo per la Lombardia parere n. 140 del 2018).

Tale preclusione viene contemperata sia da quanto disposto dall'art. 50 della L. 449/97, che consente di istituire **nuove ipotesi** di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, sia da quanto previsto dalla stessa L. 160/2019, che riconosce al singolo ente locale di disporre autonomamente la dilazione delle somme, anche prima che l'atto diventi esecutivo, secondo le modalità delineate nella risoluzione Min. Economia e finanze 17 aprile 2020 n. 3/DF.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

Per le aree fabbricabili IMU sul valore venale

In caso di strumenti urbanistici in corso d'anno, occorrerà conteggiare tali mesi, partendo dalla data della delibera di adozione

/ Stefano SPINA

Il calcolo della **prima rata IMU** per l'anno 2020 avviene, per la generalità dei contribuenti, prendendo quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019 e dividendolo a metà, differendo gli eventuali conguagli al momento del saldo.

Tuttavia coloro che hanno subito variazioni nella consistenza immobiliare o nella destinazione degli immobili possono, in base a quando riportato nella circolare MEF 18 marzo 2020 n. 1/DF, applicare fin da subito il criterio previsto a regime per cui l'acconto sarà calcolato in base ai mesi di possesso nel primo semestre 2020 tenendo conto dell'aliquota IMU vigente per l'anno 2019.

Tale metodo dovrà essere applicato per tutti gli immobili presenti nel singolo comune mentre, per comuni diversi, si potrà scegliere di volta in volta quale criterio utilizzare.

Nel caso si voglia utilizzare il **calcolo puntuale** i contribuenti che possiedono aree fabbricabili devono porre particolare attenzione alle specificità connesse a tale fattispecie.

La norma si applica, in base all'art. 36 comma 2 del DL 4 luglio 2006 n. 223 come espressamente richiamato, ai fini IMU, dall'art. 1 comma 741 della L. 160/2019, a tutte le aree utilizzabili a **scopo edificatorio** in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Con tale disposizione si è infatti voluto fare chiarezza per tutte quelle situazioni nelle quali l'area, individuata come edificabile nelle varianti di piano in corso di approvazione, non sia di fatto ancora concretamente edificabile in quanto il procedimento amministrativo non si è ancora concluso.

Nell'attuale definizione l'identificazione di "area fabbricabile" è determinata dalla sua destinazione a scopo edificatorio prevista dagli **strumenti urbanistici** generali o attuativi oppure dalle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione.

Tali indicazioni risultano dal certificato di destinazione urbanistica, di cui all'art. 30 del DPR 380/2001, che necessariamente viene allegato al rogito di compravendita. In ogni caso i comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 741 L. 160/2019 e su richiesta dei contribuenti, sono **obbligati** ad attestare la "destinazione edificatoria" delle aree site nel proprio territorio.

La base imponibile è data dal "**valore venale in comune commercio**" al 1° gennaio dell'anno di imposizione con l'avvertenza, a partire da quest'anno, che, in caso di adozione di strumenti urbanistici in corso d'anno, occorrerà conteggiare tali mesi, partendo dalla data della Delibera del Consiglio Comunale di adozione del nuovo strumento.

Altra novità di quest'anno riguarda la diversa definizione di aree pertinenziali dei fabbricati. Infatti non è soggetta autonomamente al tributo l'area che costituisce **pertinenza**, esclusivamente ai fini urbanistici, del fabbricato e risulta accatastata unitariamente a quest'ultimo anche mediante la tecnica catastale della "graffatura". È considerata tale l'area facente parte del medesimo lotto edificatorio la cui potenzialità urbanistica è stata utilizzata a favore del sovrastante fabbricato.

Rimangono esenti da imposta, in quanto considerati non fabbricabili a prescindere dalla destinazione effettiva, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da **imprenditori agricoli** professionali iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

La condizione posta per fruire dell'esenzione è rappresentata dal **contestuale possesso** e conduzione del terreno, da parte dei coltivatori diretti, degli imprenditori e delle società agricole. In caso di comproprietà l'esenzione si applica a tutti i proprietari anche se il terreno è condotto solamente da uno di essi purché in possesso dei requisiti richiesti.

Infine per i fabbricati in corso di costruzione o recupero in forza di un intervento individuato dalle lettere c), d) ed f) dell'art. 3 comma 1 DPR 380/2001 e fino al termine dell'intervento stesso o, se antecedente, alla data in cui il fabbricato viene di fatto utilizzato, la base imponibile è rappresentata dal **valore venale** dell'area fabbricabile senza considerare il manufatto sovrastante.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Anche dalla task force arriva la richiesta di rinvio dei versamenti

Potenziamento dell'ACE e sanatoria per il contante le altre proposte degli esperti economici

/ REDAZIONE

Sono **diciannove** le azioni specifiche per le imprese e il lavoro che il comitato degli esperti in materia economica e sociale hanno individuato nel documento di 121 pagine diffuso ieri dalla task force Colao, con sei macro-obiettivi e sei macro-settori, dal titolo "Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022".

Al centro dell'azione degli esperti economici vi sono la difesa dell'occupazione, la garanzia della **liquidità** e la capitalizzazione delle imprese.

Per garantire la liquidità alle imprese, tra le altre proposte, viene evidenziato come sia necessario **differire** il saldo delle imposte 2019 e il primo acconto 2020.

Nel caso del primo acconto, il comitato evidenzia che anche con il metodo previsionale è difficile valutare in modo corretto l'importo dovuto a causa delle incertezze sui tempi e sul grado di normalizzazione post riapertura che rendono estremamente difficoltosa la stima del reddito relativo al 2020.

Per questo dovrebbe essere differito **a novembre** il pagamento della prima rata di acconto delle imposte sul reddito.

Relativamente al **saldo 2019** in scadenza, gli esperti chiedono che questo venga rinviato almeno per le imprese che hanno richiesto finanziamenti garantiti, fino a quando questi non saranno erogati.

La regola, applicata letteralmente, potrebbe essere macchinosa per cui potrebbe aver senso individuare un tempo medio di erogazione che consenta di definire la nuova scadenza del saldo (ad esempio, rinvio di 3 mesi per tutti quelli che hanno richiesto i finanziamenti).

Viene poi richiesto di ripristinare la regola del vecchio regime per avvalersi dei **crediti fiscali** in compensazione ai fini delle imposte dirette.

In pratica si tratta di cancellare o per lo meno sospendere l'art. 3 del DL 124/2019 che ha introdotto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi:

- alle imposte sui redditi e relative addizionali;
- alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- all'IRAP.

Per la **capitalizzazione delle imprese** la task force propone di rafforzare l'ACE rendendo ancora più attrattiva la proporzione tra incrementi di capitale proprio (conferiti a partire da febbraio 2020) e la deduzione dal reddito imponibile netto, stabilizzando l'agevolazione a regime.

Vale la pena di ricordare che la L. 160/2019 ha reintrodotto l'agevolazione ACE a partire dal 2019 riducendo però il coefficiente di remunerazione (1,3%) e depotenziando l'agevolazione.

Oggi l'ammontare del reddito detassato è pari solo a 13.000 euro per ogni milione di incremento netto di capitale proprio.

Ancora molto interessante il capitolo dedicato all'**economia sommersa**.

Viene proposta una voluntary disclousure del contante e di altri valori attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%-15%, accompagnata dall'obbligo di investire una parte significativa dell'ammontare (40%-60%) per un periodo di tempo significativo in:

- social bonds nominativi finalizzati a progetti quali la ristrutturazione di scuole, specifici progetti infrastrutturali o altri strumenti analoghi;
- investimento nel capitale di rischio della società di cui è azionista di controllo il contribuente che attiva la procedura.

Inoltre viene proposta, attraverso una specifica azione presso le istituzioni europee, la cancellazione delle banconote sopra i 100 euro.

Che per la task force la **lotta al contante** sia centrale emerge anche dall'azione n. 9, che raccomanda il passaggio a pagamenti elettronici.

Gli **interventi** suggeriti sono anche in questo caso articolati:

- ampliare le deduzioni e le detrazioni IRPEF per i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante;
- prevedere un credito d'imposta per gli esercenti (a partire dal 1° luglio è già previsto un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate);
- ridurre le commissioni;
- introdurre l'obbligo di POS per chiunque eserciti un'attività (compresa la P.A.);
- applicare una ritenuta del 5% a titolo di acconto IRPEF sui prelievi che eccedono una determinata soglia.

EUTEKNE - VIA FORCELLINI 170 - 35128 PADOVA - C.F. E P.I. 04563150288

Quadro VJ senza operazioni esenti o non imponibili

Occorre indicare le operazioni per le quali l'IVA è dovuta dal cessionario o committente

/ Mirco GAZZERA

Il quadro VJ della dichiarazione IVA deve essere compilato al fine di esporre **particolari tipologie** di operazioni per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta:
- dal cessionario o committente (meccanismo del reverse charge e dello split payment);
- da soggetti operanti in determinati settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte (es. agenzie di viaggio).

Con riguardo alle predette operazioni, il cessionario o committente indica:
- nel quadro **VJ**, l'imponibile e l'imposta **a debito**, tenuto conto delle variazioni operate ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72;
- nel quadro **VF**, l'imponibile e l'imposta **a credito** (ove detraibile), sempre considerando le predette variazioni.

Il totale dell'imposta dovuta sulle operazioni ricomprese nel quadro VJ è esposto nel rigo VJ19 e concorre alla determinazione dell'IVA a debito per l'annualità di riferimento (rigo VL1).

Si ritiene che nel quadro in esame non debbano essere riportate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali **non** sia **effettivamente dovuta** l'**IVA**, trattandosi di operazioni non imponibili o esenti. Questa situazione potrebbe verificarsi in determinate fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge, mentre è esclusa nel caso di scissione dei pagamenti (risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 15/2018).

La non inclusione delle citate operazioni sembra supportata dalle istruzioni del quadro VJ, in base alle quali "Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta (...)". Anche le specifiche tecniche del modello IVA 2020 per il 2019 prevedono che le colonne 1 (imponibile) e 2 (imposta) dei righi da VJ1 a VJ18 devono risultare contemporaneamente assenti o presenti, seppure il controllo non determini lo scarto della dichiarazione, ma una semplice segnalazione di anomalia.

Le considerazioni in esame sono **confermate** da un chiarimento fornito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 12/2010 (§ 3.1) in merito all'applicazione del meccanismo del reverse charge a un'operazione rilevante ai fini IVA in Italia effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito (art. 17 comma 2 del DPR 633/72, nella versione applicabile *ratione temporis*).

Qualora si tratti di un'operazione **non imponibile o esente** IVA, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che nell'autofattura occorre indicare, anziché l'imposta dovuta, gli estremi normativi in base ai quali l'operazione risulta non imponibile o esente. Il documento deve essere annotato nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (artt. 23 e 25 del DPR 633/72), "ma non deve essere riportato nel quadro VJ della dichiarazione annuale, trattandosi di fattura senza esposizione di IVA".

Chiarimenti ribaditi anche per le operazioni esenti

Seppure non sia più stato fatto cenno al quadro VJ, i citati chiarimenti sono stati ribaditi anche successivamente, con riguardo alle operazioni esenti IVA rilevanti nel territorio dello Stato. In questo caso, il soggetto passivo stabilito in Italia è tenuto a emettere **autofattura o** a **integrare la fattura** ricevuta, a seconda che il prestatore sia un soggetto passivo extra Ue o Ue, provvedendo poi all'annotazione del documento nei registri IVA (circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2011, § 1.6; risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 91/2020). Si rileva, tuttavia, che l'obbligo di emettere autofattura per le predette operazioni è stato escluso dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2011 (§ 4.3), quando il committente italiano non sia tenuto alla fatturazione dei servizi della stessa tipologia che fossero dallo stesso effettuati (si veda "Esterometro anche per le commissioni di pagamento esenti IVA" del 12 marzo 2020).

Non dovrebbero giocoforza confluire nel quadro VJ, le operazioni riconducibili, in via di principio, nell'ambito applicativo dell'art. 17 comma 6 del DPR 633/72, ma che **non** sono soggette al meccanismo del **reverse charge** essendo non imponibili IVA. Si tratta, per esempio, dei servizi di pulizia effettuati all'interno di edifici situati in porti o aeroporti oppure dell'installazione di impianti in tali edifici (circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2015, § 16).

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

I sindacati dei commercialisti querelano Saviano

Le associazioni danno seguito a quanto annunciato all'indomani delle accuse dello scrittore. "Generalizzazione inaccettabile"

/ Savino GALLO

I sindacati dei commercialisti passano dalle parole ai fatti. Dopo aver annunciato di voler ricorrere alle **vie legali** contro le parole di Roberto Saviano, che nel corso di un'intervista a *Che Tempo che fa* ha accusato i commercialisti di segnalare agli usurai le aziende in difficoltà, lo scorso venerdì le nove associazioni di categoria (ADC – AIDC – ANC – ANDOC – FIDDOC – SIC – UNGDCEC – UNAGRACO – UNICO) hanno proceduto con il deposito della denuncia **querela** per il tramite del legale incaricato.

Sono serviti a poco, dunque, i successivi tentativi di chiarimento da parte dello scrittore campano che, sia sui propri canali social che attraverso il sito de *La Repubblica* (in un botta e risposta con il CNDCEC), ha provato a chiarire che non si riferiva a tutta la categoria. "In realtà – spiega Marco Cuchel, Presidente dell'ANC – le precisazioni successive non sono state chiarificatrici rispetto a quello che aveva affermato inizialmente, anzi per certi versi sono state anche **più offensive**, dato che ha detto che i rappresentanti di categoria sono inadeguati o collusi".

Ciò che ha fatto scattare la querela è stata la **generalizzazione**, lo "sparare nel mucchio" senza puntualizzare che in realtà, "sono in pochissimi i colleghi che si sono macchiati di crimini del genere. Le mele marce sono ovunque – continua Cuchel –, ma quando si rivolgono delle accuse gradiremmo avere i numeri, perché soltanto così si può avere la percezione di un fenomeno che secondo noi è più che marginale".

Peraltro, molto spesso "**si abusa** del termine commercialista", ricomprendo nella categoria chiunque si occupi di contabilità o Fisco. "Noi sappiamo che non è così. Per questo – conclude il Presidente di ANC – bisognerebbe ripartire da una **regolamentazione del mercato** per chiarire bene chi può fare cosa. L'equivoco nasce dal fatto che in ambito fiscale tutti possono fare tutto. Se ci fosse una regolamentazione diversa sarebbe molto più semplice individuare i veri commercialisti".

Sull'uso "improprio" del termine commercialista è dello stesso avviso anche Matteo De Lise, Presidente dell'Unione giovani. "È determinante – spiega – che il termine commercialista venga utilizzato con **cognizione di causa**. Anche a voler considerare che c'è qualcuno che sbaglia, così come in tutte le altre categorie, il 99,9% dei colleghi fa altro. Noi siamo curatori, amministratori giudiziari, quelli che si occupano di tenere in regola la documentazione delle imprese".

Un ruolo che spesso, secondo De Lise, non arriva all'opinione pubblica. Ecco perché "sarebbe necessaria una **campagna di sensibilizzazione** importante, che non si può racchiudere nello slogan «Utili al Paese» (recentemente utilizzato dal Consiglio nazionale anche in uno spot pubblicitario, *ndr*). Andrebbe spiegato in maniera più dettagliata quello che noi facciamo quotidianamente".

Il tutto senza perdere di vista **etica e deontologia**. "Stigmatizzate le insopportabili generalizzazioni – sottolinea Andrea Ferrari, Presidente dell'AIDC – forse qualche riflessione interna, su come vengono affrontati i temi deontologici nella categoria, andrebbe fatta. Il tema dell''etica deve rimanere centrale, soprattutto quando riguarda chi ha ruoli di rappresentanza".

Bisogna "alzare l'asticella", spiega Ferrari, in modo da lanciare un segnale all'esterno: "Abbiamo dei casi eclatanti in categoria di soggetti condannati o rinviati a giudizio. Posto che è legittima la presunzione di innocenza e il garantismo con riferimento all'eventuale inibizione dall'attività lavorativa, sull'opportunità che si mantengano **ruoli di rappresentanza** una riflessione va fatta".

"Non era possibile rimanere impassibili di fronte a queste **accuse gratuite** e così manifestamente false", commenta Maria Pia Nucera, Presidente dell'ANC. I commercialisti "non cercano vendetta, né risarcimento pecuniario, ma esigono il **rispetto** della loro professionalità e dignità personale".

La necessità è ancora una volta quella di voler affermare chi è davvero il commercialista, anche se molti imprenditori hanno già ben chiara in mente l'importanza del ruolo: "Abbiamo agito in questo *lockdown* – aggiunge Nucera – come **vero supporto** ai cittadini e alle aziende e non da soli. Abbiamo saputo coordinarci anche tra di noi, con le nostre **reti di professionisti**, garantendo a ciascun cliente di efficientare il proprio *business* con mezzi diversi; li abbiamo supportati con le banche e con la normativa, ci siamo resi disponibili giorno e notte nell'esaminare e risolvere le problematiche derivanti dalla conversione di aziende tradizionali in aziende digitali e credo che la percezione della categoria nel Paese non sia quella narrata da Saviano ma quella riconosciuta da clienti e cittadini".

EUTEKNE - III RIDUZIONE VIETATA - CON LA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Piano di risanamento per il debitore che rinuncia al concordato o all'accordo

È necessario documentare la pubblicazione del piano nel Registro delle imprese

/ Marco PEZZETTA

Alcune modifiche introdotte con la conversione del DL 23/2020 nella L. 40/2020 potrebbero avere un impatto significativo sull'utilizzo del **piano** attestato di risanamento *ex* art 67 L. fall.

All'art. 9 del DL 23/2020, infatti, è stato aggiunto il comma 5-bis, per il quale le imprese che, entro il 31 dicembre 2021, sono state ammesse al concordato **in bianco**, avendo ricevuto termine, *ex* art. 161 comma 6 L. fall., per la presentazione di piano e proposta, o per le quali il tribunale ha fissato l'udienza *ex* art. 182-*bis* comma 7 L. fall., possono dichiarare di aver predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) L. fall., documentandone l'avvenuta **pubblicazione** nel Registro delle imprese, e ottenere così un provvedimento di improcedibilità dell'istanza di concordato in bianco o della domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione. In tal modo la strada del concordato prenotativo, che fino a oggi poteva portare alla presentazione di un piano e proposta di concordato preventivo, alla presentazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti *ex* art. 182-*bis* o alla dichiarazione di fallimento, potrà virare anche verso il piano attestato di risanamento, che non è una procedura concorsuale.

Tale possibilità è concessa **solo** nel caso in cui il provvedimento che dispone il termine per la presentazione del piano di concordato o per la convocazione dell'udienza di esame dell'accordo di ristrutturazione sia emanato entro il **31 dicembre 2021**. Ciò comporta che gli effetti della disposizione investiranno in maniera non marginale anche il 2022, dato che il termine concesso dal tribunale può giungere a 120 giorni (più ulteriori 60 di possibile proroga), se non vi sono istanze di fallimento.

Il comma 5-*ter* dell'art. 9 del DL 23/2020, peraltro, dispone che il comma 10 dell'art. 161 L. fall. **non si applica** ai ricorsi per concordato in bianco presentati entro il 31 dicembre 2020, così che, solo per questi ultimi (ma non per quelli del 2021), il tribunale potrebbe concedere un termine **superiore** a 60 (+60) giorni anche se pendenti istanze di fallimento.

Il provvedimento emesso dal tribunale in base citato comma 5-*bis* sarà, come visto, di **improcedibilità**. Non si tratterà quindi di un decreto di inammissibilità del concordato preventivo *ex* art. 162 L. fall. anche se, come sottolineato da attenta dottrina, la dichiarazione di improcedibilità dovrebbe condurre, in ogni caso, alla dichiarazione di fallimento qualora fossero pendenti istanze.

Non si rinviene peraltro nel testo del DL 23/2020 convertito un coordinamento con le disposizioni di cui all'art. 161 comma 9 L. fall., con la conseguenza che, alle imprese che dovessero scegliere di fare virare il concordato in bianco in un piano di risanamento attestato parrebbe **inibita** la possibilità di presentare un nuovo ricorso "prenotativo" nei **due anni** seguenti la dichiarazione di improcedibilità qualora il piano di risanamento non performasse ed emergesse l'esigenza di maggiori tutele o manovre di ristrutturazione più invasive.

L'applicazione di questa novità non è priva di dubbi e complicazioni.

Di fatto, la modifica introdotta dall'art. 9 comma 5-*bis* del DL 23/2020 consente l'accesso all'*automatic stay* anche alle imprese che stanno negoziando con i creditori un accordo di esecuzione di un piano attestato, senza che gli stessi effetti siano rimessi a *stand-still* o *pacta de non petendo*. In tal modo, la **finanza d'urgenza** sarebbe inquadrata secondo la disciplina del concordato prenotativo, anche se appare scontato coordinare la fase concordataria del processo risanamento e quella successiva alla dichiarazione di improcedibilità, nella quale la prededucibilità di tali finanziamenti dovrebbe (si ritiene) essere espressamente prevista da piano e attestazione, nonché pattiziamente riconosciuta negli accordi di attuazione, posto che tale natura non potrà essere sancita dal provvedimento di omologa del concordato o dell'accordo *ex* art. 182-*bis*.

È vero, e non è poco, che la prospettiva di un termine perentorio fissato dal tribunale per la chiusura delle trattative e la formalizzazione degli accordi potrebbe essere da **stimolo** per l'utilizzo del piano di risanamento, ostacolato in molte situazioni (anche) da tale assenza.

D'altro canto occorre considerare che l'impresa, nelle more della pubblicazione del piano attestato, soggiacerebbe comunque al **controllo** giudiziario conseguente alla presentazione del ricorso *ex* art. 161 L. fall. Se, da un lato, i conseguenti limiti alla gestione potrebbero essere fisiologici anche nelle fasi propedeutiche alla definizione e attestazione del piano di risanamento, coerentemente, ad esempio, con gli obblighi di conservazione del patrimonio *ex* 2394 c.c. (si veda "Regole di governance da monitorare" del 3 giugno), dall'altro, la loro violazione esporrebbe a conseguenze di diverso impatto rispetto al (mero) disattendimento di un accordo contrattuale quale uno *stand still*.

Si auspica che l'apprezzabile sforzo del legislatore venga colmato chiarendo le zone d'ombra ed esaltando la prospettiva di tutela della continuità aziendale che questa novità persegue.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO.IT.IT

Albo dei gestori della crisi in attesa delle regole

Il DM dovrebbe essere emanato entro il 30 giugno, ma data l'emergenza e la proroga del Codice della crisi non è da escludere un ulteriore slittamento

/ Antonio NICOTRA

Tra le varie novità contenute nel DL 23/2020 (decreto "liquidità"), conv. L. 5 giugno 2020 n. 40, si registra il **rinvio** al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del DLgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (originariamente prevista dal 15 agosto 2020).

A tal proposito, si ricorda che la L. n. 20/2019 ha delegato il Governo all'adozione delle disposizioni integrative e correttive al DLgs. 14/2019, entro **due anni** dalla sua entrata in vigore; conseguentemente, dovrebbero ritenersi ampliati anche i termini di attuazione alla legge delega, fino al 1° settembre **2023**.

In attuazione della L. 20/2019, è stato già predisposto e approvato in via **preliminare**, il 13 febbraio 2020, lo schema di DLgs. correttivo del Codice della crisi.

Il Consiglio di Stato – Sezione Consultiva per gli Atti Normativi (Adunanze del 2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020) ha reso noto, il 24 aprile 2020, il parere n. 811 sullo schema di decreto. Inoltre, il 27 maggio 2020, è stato trasmesso lo schema di decreto alla Presidenza del Senato, in vista del parere che dovranno rendere le Commissioni parlamentari competenti (Atto n. 175).

L'art. 5 del 23/2020 fa salve, invece, le norme di cui all'art. 389 comma 2 del DLgs. 14/2019, che sono entrate in vigore dal **16 marzo 2019**. Tra queste, si ricorda l'art. 356 del DLgs. 14/2019, che istituisce il nuovo **Albo** dei gestori della crisi, regolandone l'iscrizione, il mantenimento, i requisiti per il "primo popolamento".

L'art. 357 del DLgs. 14/2019 sul "Funzionamento dell'albo" – anch'esso in vigore dalla medesima data – rimette a un apposito **decreto ministeriale** il compito di regolare l'iscrizione, la sospensione e cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia, il contributo per l'iscrizione nell'Albo e per il suo mantenimento. Il termine di emanazione di tale decreto, originariamente fissato al 1° marzo 2020, è stato prorogato al **30 giugno 2020** per effetto del DL 162/2019 (c.d. "Milleproroghe").

Siffatto termine è ormai prossimo e, in ragione del contesto emergenziale e della proroga complessiva dell'entrata in vigore del Codice della crisi, è ragionevole ritenere che possa essere **ulteriormente** prorogato.

Si rammenta che lo schema di decreto correttivo e integrativo del DLgs. 14/2019, tra le varie novità, **semplifica** i requisiti di iscrizione all'Albo per i professionisti appartenenti agli Ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e del consulenti del lavoro, prevedendo, a tal fine, la possibilità di documentare la partecipazione a corsi di formazione (art. 4 comma 5 lett. b) del DM 202/2014) di durata non inferiore a **40 ore**, anziché 200 ore come richiesto per altre categoria (art. 356 comma 2). Restano invariati, invece, gli obblighi di formazione di cui all'art. 4 comma 5 lett. c) del DM 202/2014.

Sempre con riferimento agli **obblighi formativi**, la Scuola superiore della magistratura (SSM), con il documento del 7 novembre 2019 n. 16218, ha elaborato le Linee guida generali per la definizione dei corsi di formazione e di aggiornamento (si veda "Accesso all'Albo dei gestori della crisi con meno formazione" del 24 febbraio 2020).

Stando al nuovo comma 2, terzo periodo, dell'art. 356 (modificato dal DLgs. correttivo), l'Albo dovrà contenere una **sezione** destinata a coloro che intendono essere nominati dall'autorità giudiziaria nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza e un'altra sezione per coloro (i soggetti di cui all'art. 352 del DLgs. 14/2019) che intendono svolgere le funzioni di esperti nei collegi degli **OCRI**.

È prevista, inoltre, una "semplificazione" dei requisiti per l'accesso al "**primo popolamento**", riconoscendo l'iscrizione all'Albo anche ai soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 comma 1, che documentino di essere stati nominati, alla data del 16 marzo 2019, in almeno **2 procedure** negli ultimi 4 anni (in luogo della previsione della nomina in 4 procedure negli ultimi 4 anni, che aveva destato perplessità), curatori, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina a componenti dell'OCRI, ai soggetti di cui all'art. 352 del DLgs. 14/2019 (si veda "Semplificazioni in vista per l'accesso all'Albo dei gestori della crisi" del 27 gennaio 2020). Si renderebbe opportuna, sotto tale profilo, una **proroga** anche di tale termine.

Viene modificata anche la lett. b) dell'art. 357 del DLgs. 14/2019 con la previsione che rimette al DM per il funzionamento dell'Albo il compito di regolare la **sospensione** e la cancellazione dall'Albo anche a seguito del mancato versamento del **contributo** di iscrizione e/o di mantenimento.

Entrerà in vigore il 1° settembre 2021, invece, l'art. 358, che disciplina i requisiti per la **nomina** agli incarichi nelle procedure, ove, alla lett. c), modificata dal DLgs. correttivo, è previsto che, ai fini della nomina dei professionisti, assumeranno rilievo le esigenze di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi, in base al numero di procedure aperte nell'**anno precedente**, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dell'incarico, che condiziona, a tutela della professionalità e dell'esperienza del designato, anche i criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi (art. 5 del DLgs. 14/2019).

EUTEKNE - FIPE PUBLISHING - VIA ORA IN INGLITERRA 8 SOLVERETO (LE)

L'OdV non è autonomo titolare del trattamento dati ai fini della privacy

I singoli membri, quali soggetti autorizzati, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento sia conforme al Regolamento

/ Paolo VERNERO e Benedetta PARENA

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso il parere 12 maggio 2020 sula **qualificazione soggettiva** ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza (OdV) previsti dall'art. 6 del DLgs. 8 giugno 200, n. 231 in risposta al *position paper* predisposto nel 2019 dall'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza (AODV231) nel quale veniva sostenuto che "l'OdV in quanto parte dell'impresa, non sia qualificabile né come titolare né come responsabile del trattamento, [...e che] ai fini dell'osservanza delle norme relative alla protezione dei dati l'inquadramento soggettivo dell'Organismo di Vigilanza [...] sia assorbito da quello dell'Ente/società vigilata della quale, appunto, l'OdV è «parte»".

Nel suo parere il Garante, premettendo che lo stesso ha ad oggetto (ai fini privacy) il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in relazione ai **flussi informativi rilevanti** ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del DLgs. 231/2001 (escludendo quindi le segnalazioni di cui alla normativa sul whistleblowing), ha specificato che:

- pur essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non può essere considerato quale autonomo titolare del trattamento dei dati *ex* art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679;
- dato che l'OdV è parte dell'ente, non è considerabile quale responsabile del trattamento ovvero non è inquadrabile quale soggetto chiamato ad effettuare un trattamento "per conto del titolare" ovverosia una "persona giuridicamente distinta dal Titolare, ma che agisce per conto di quest'ultimo" secondo le istruzioni impartite dal titolare (art. 28 del Regolamento)".

Su tale ultimo aspetto, preme evidenziare come il Regolamento, pur non modificandone l'essenza, ha introdotto per la figura del **responsabile del trattamento**, una serie di obblighi (artt. 30, 33, par. 2, 37 e 82) e di responsabilità circa l'individuazione di idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio (art. 32). La responsabilità circa l'eventuale inosservanza di tali obblighi (e di eventuali inadempimenti) "rimane in capo direttamente allo stesso responsabile, nei confronti del quale possono essere adottati provvedimenti correttivi e sanzionatori in ordine al trattamento dei dati che svolge per conto del titolare. Diversamente, eventuali omessi controlli in ordine all'osservanza dei modelli predisposti dall'ente non ricadono sull'OdV ma sull'ente stesso che non potrà, in tal caso, avvalersi della scriminante prevista dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 231/2001".

In conclusione: "si ritiene che l'OdV, nel suo complesso, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongano siano interni o esterni, debba essere considerato «parte dell'ente». Il suo ruolo – che si esplica nell'esercizio dei compiti che gli sono attribuiti dalla legge, attraverso il riconoscimento di «autonomi poteri di iniziativa e controllo» – si svolge nell'ambito dell'organizzazione dell'ente, titolare del trattamento, che, attraverso la predisposizione dei **modelli di organizzazione** e di gestione, definisce il perimetro e le modalità di esercizio di tali compiti. Tale posizione si intende ricoperta dall'OdV nella sua collegialità, tuttavia, non può prescindersi dalla necessità di definire anche il ruolo che, in base alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, deve essere previsto per i singoli membri che lo compongono. Lo stesso ente, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'OdV comporta (ad esempio, l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi), designerà – nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del Regolamento) – i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 Regolamento; v. anche art. 2-*quaterdecies* del Codice). Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati degli interessati, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento".

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Patrimonio netto effettivo di scissione nella relazione accompagnatoria

In tale ambito gli amministratori delle società coinvolte devono individuare il valore effettivo di ciascun patrimonio netto attribuito o rimasto

/ Enrico ZANETTI

L'esatta determinazione del valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna beneficiaria e, nel caso di scissione parziale, di quello rimasto alla scissa assuma una assoluta centralità:

- sia nell'ottica delle **società coinvolte** alla scissione e dei soci di queste, in quanto l'esatta determinazione del valore effettivo di ciascun patrimonio netto effettivo attribuito o rimasto consente loro di decidere sulla scissione in maniera informata rispetto al livello quantitativo di responsabilità patrimoniale solidale che ciascuna società "si porta a casa" con riferimento alle passività della scissa ante scissione;
- sia nell'ottica dei **terzi**, in quanto l'esatta determinazione del valore effettivo di ciascun patrimonio netto effettivo attribuito o rimasto individua il limite della responsabilità patrimoniale solidale che, a loro favore, grava su ciascuna società coinvolta nell'operazione per le passività della scissa ante scissione.

L'esatta individuazione del valore effettivo di ciascun patrimonio netto attribuito o rimasto è rimessa agli **amministratori** delle società coinvolte nella scissione, i quali devono procedervi nell'ambito della relazione accompagnatoria al progetto di scissione, ai sensi dell'art. 2506-*bis* comma 2 c.c.

Nei casi in cui sussistono i presupposti per cui può essere omessa la predisposizione della relazione accompagnatoria al progetto di scissione, l'informativa concernente l'esatta individuazione del valore effettivo di ciascun patrimonio netto attribuito o rimasto deve essere comunque resa dagli amministratori, i quali provvedono inserendola "**direttamente**" nell'ambito del progetto di scissione (documento OIC 4, § 4.1.2, parte "Scissioni").

Si tratta infatti di una informazione dalla quale non si può prescindere e che non può essere omessa nemmeno con il **consenso unanime** dei soci di tutte le società partecipanti alla scissione, anche perché, come si è accennato, essa risponde ad esigenze informative previste non solo a tutela dei soci delle società coinvolte nella scissione, ma anche a tutela dei terzi che vantano nei confronti della scissa dei diritti di natura patrimoniale.

Sul punto, giova sottolineare come il Tribunale di Verona, con sentenza del 20 novembre 2012, abbia espressamente affermato che la mancanza della quantificazione del **valore effettivo** di ciascun patrimonio netto attribuito o rimasto può pregiudicare il diritto dei creditori di proporre opposizione e, in quanto lesiva di tale diritto, può determinare l'insorgenza in capo agli amministratori dell'ipotesi di reato di cui all'art. 2629 c.c., ai sensi del quale gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Proprio perché si tratta di informazione rilevante non solo nei confronti delle società coinvolte nella scissione (e, quindi, dei soci di queste), ma anche di informazione rilevante nei confronti dei **terzi**, pare corretto ritenere che tale indicazione da parte degli amministratori dovrebbe essere sempre accompagnata da una perizia di stima, da parte di un esperto indipendente, che attesti la congruità dei valori effettivi individuati dagli amministratori e la ragionevolezza dei criteri di valutazione usati per la loro individuazione.

Eventuali **sottovalutazioni** del patrimonio netto effettivo attribuito a una determinata beneficiaria o rimasto in capo alla scissa potrebbero infatti pregiudicare in tutto o in parte i diritti di credito dei terzi creditori non meno di quanto eventuali sopravvalutazioni potrebbero danneggiare i soci di talune società e avvantaggiare i soci di altre, fermo restando che le valutazioni effettuate dagli amministratori (ed eventualmente "confermate" dagli esperti) non sono vincolanti e definitive per i creditori sociali, nel senso che i creditori cui venisse eccepita dalle società partecipanti alla scissione la limitazione "quantitativa" della responsabilità patrimoniale sulla base delle predette valutazioni, possono sempre chiedere che venga accertato giudizialmente il reale "valore effettivo del patrimonio netto".

Nel silenzio della legge, ove si condividesse tale impostazione, la **perizia di stima** potrebbe essere senz'altro affidata allo stesso esperto nominato per la stesura della Relazione sulla congruità del rapporto di concambio, oppure ad un esperto nominato *ad hoc* secondo i medesimi criteri, nel caso in cui la scissione rientri tra quelle per le quali può essere omessa la Relazione sulla congruità del rapporto di concambio.

Giova per altro sottolineare che la necessità di una valutazione di congruità *ad hoc* anche in presenza di una Relazione sulla congruità del rapporto di concambio (oltre che, a maggior ragione, in mancanza di questa) discende dal fatto che il valore effettivo dei patrimoni netti attribuiti e di quello eventualmente rimasto in capo alla scissa è differente non soltanto dal valore contabile dei predetti patrimoni, ma anche dal valore eventualmente determinato ai fini del rapporto di concambio (Documento OIC 4 (§ 4.1.2, parte "Scissioni").

Tassa automobilistica differita al 31 luglio per le auto in leasing

Dal 2020 in caso di contratti di durata pari o superiore a 12 mesi a pagare è il locatario e non più la società di noleggio

/ Arianna ZENI

Le somme dovute a titolo di tassa automobilistica per i veicoli concessi in **locazione a lungo termine** senza conducente, in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, possono essere versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.
Lo stabilisce l'art. 7 della L. 23 luglio 2009 n. 99, così come modificato dal comma 8-*bis* dell'art. 1 del DL n. 162/2019 (c.d. "decreto milleproroghe"), introdotto in sede di conversione dalla L. n. 8/2020, prevedendo anche nuove modalità di individuazione dei **soggetti** tenuti al pagamento della tassa automobilistica.
Il differimento del termine di pagamento del bollo auto si è reso necessario a seguito delle disposizioni introdotte dal c.d. decreto fiscale. In materia di riscossione della tassa automobilistica, l'art. 53 comma 5-*ter* del DL n. 124/2019, modificando l'art. 7 in questione (comma 2-*bis*), infatti, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020, gli **utilizzatori** di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente, sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza del medesimo.
In pratica dal 1° gennaio 2020 la tassa automobilistica dei veicoli noleggiati con contratti di durata pari o superiore a **12 mesi** deve essere pagata dai locatari e non più dalle società di noleggio a lungo termine.
La responsabilità solidale della società di leasing e della società di locazione a lungo termine senza conducente è configurabile soltanto se queste hanno provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento **cumulativo**, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto.

Responsabilità solidale della società solo con pagamento cumulativo

Gli importi della tassa versata andranno alle **Regioni** in cui hanno sede le aziende o in cui risiedono i privati che hanno sottoscritto il contratto di noleggio, invece che nelle Regioni in cui sono immatricolati i veicoli.
Il pagamento della tassa automobilistica da parte degli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine, di durata pari o superiore a dodici mesi, senza conducente, è possibile solo a seguito di trasmissione in formato elettronico al ruolo regionale della tassa automobilistica dei dati relativi ai **contratti** annotati nell'archivio nazionale dei veicoli da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
Il differimento a fine luglio del termine per il pagamento del bollo auto si è reso necessario in quanto, in sede di prima applicazione, non essendo tali dati ancora pervenuti, alcune Regioni, come la Lombardia, non sono in grado di individuare i **soggetti passivi** obbligati a versare la tassa automobilistica e non sono in grado di effettuarne la riscossione.

EUTEKNE - VIETATA LA RIPRODUZIONE

Per il bonus baby sitting eccezioni alla disciplina del Libretto Famiglia

L'INPS fornisce chiarimenti con il messaggio n. 2350/2020

/ Elisa TOMBARI

Con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale, il Ministero del Lavoro ha ricordato l'avvio della nuova procedura INPS necessaria per poter procedere alla presentazione delle domande per i bonus per i servizi di **baby sitting** e per la comprovata iscrizione ai **centri estivi** e servizi integrativi per l'infanzia.
Le istruzioni di accesso al bonus sono state recentemente emanate dall'Istituto di previdenza con il messaggio n. 2350/2020 (si veda "Al via la nuova procedura per il bonus baby sitting e iscrizione ai centri estivi" del 6 giugno 2020).
Introdotto dagli artt. 23 e 25 del dl 18/2020 (conv. L. 27/2020), il bonus in esame inizialmente era erogabile nella misura massima di 600 euro (1.000 euro per i dipendenti del settore sanitario) ed era spendibile per il solo pagamento dei servizi di baby sitting. La disciplina è stata poi modificata dall'art. 72 del DL 34/2020 (c.d. decreto "Rilancio") che, oltre ad aver innalzato il tetto massimo erogabile da 600 a **1.200 euro** (2.000 per i predetti lavoratori del settore sanitario), ha altresì disposto che il bonus possa essere speso, del tutto o in parte, anche per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia. La misura, lo si ricorda, è fruibile con effetto "retroattivo" dal 5 marzo 2020 (data in cui ha avuto inizio la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole) sino al prossimo 31 luglio, ed è alternativa alla possibilità di fruire del congedo COVID-19 disciplinato dall'art. 23 del DL 18/2020 convertito. Su quest'ultimo punto, l'Istituto di previdenza non ha ancora fornito alcun chiarimento.
La platea dei **beneficiari** resta confermata anche dopo l'intervento dell'art. 72 del DL 34/2020; si tratta dei genitori di figli di età non superiore a 12 anni dipendenti del settore privato, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, autonomi iscritti all'INPS e autonomi iscritti alle casse professionali.
La domanda può essere presentata, in via telematica, per ogni figlio, fermo restando i limiti complessivi previsti (1.200 e 2.000 euro), avvalendosi della modulistica presente sul sito INPS (messaggio INPS 20 marzo 2020 n. 1281 e circ. INPS n. 44/2020).
Le modalità di erogazione, tuttavia, differiscono a seconda della **finalità** per la quale il bonus viene richiesto.
In particolare, il bonus richiesto per i servizi di baby sitting viene erogato tramite Libretto Famiglia (messaggio INPS n. 1465/2020), previa registrazione del genitore beneficiario utilizzatore e del prestatore sulla piattaforma delle prestazioni occasionali.
Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. "appropriazione telematica del bonus" entro e non oltre **15 giorni** solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda, tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).
La mancata **appropriazione** telematica del bonus baby sitting, entro e non oltre gli indicati 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici, equivale alla rinuncia tacita al beneficio stesso.

La mancata appropriazione equivale alla rinuncia

Con più generale riguardo alla disciplina delle prestazioni occasionali, dettata dall'art. 54-*bis* del DL 50/2020 convertito, si ricorda che con la circolare n. 44/2020, l'INPS ha precisato che, tenuto conto della ratio dell'istituto (volto ad offrire sostegno alle famiglie per la grave emergenza generata dal virus COVID-19) e della difficoltà per le stesse di individuare un diverso lavoratore, nel caso di specie non trova applicazione il limite di carattere generale di cui all'art. 54-*bis*, comma 5 e quindi, limitatamente al presente bonus, il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato.
Con il messaggio n. 2350/2020, l'INPS ricorda poi che potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell'apposita procedura entro il **31 dicembre 2020**.
Come detto, l'intero importo o una parte del bonus può essere utilizzata anche per la comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell'infanzia (incompatibile con la contemporanea fruizione del bonus asili nido *ex* art. 1, comma 355 della L. 232/2016); in tal caso, la somma verrà accreditata direttamente al richiedente, previo invio della documentazione comprovante la predetta iscrizione e i periodi della stessa, che non potranno essere successivi al 31 luglio 2020.

EUTEKNE - FIM FEDERMANAGER VILLORA - COPIA IN ESCLUSIVA A SOLVENTIS S.R.L.

Trasferimenti anticipati ai sistemi sanitari regionali per l'emergenza

Le disposizioni dell'art. 117 del decreto Rilancio incentivano la disponibilità di cassa e permettono di evitare sovraindebitamenti a carico delle Regioni

/ Paolo BIANCONE

L'art. 117 del decreto "Rilancio" (DL 34/2020) prevede la concessione di **anticipazioni finanziarie** e **trasferimenti** per specifiche attività a sostegno dei sistemi sanitari regionali e a tutela di attività speciali e urgenti per fronteggiare la diffusione della pandemia da COVID-19. Le disposizioni contenute nell'articolo in oggetto incentivano la disponibilità di cassa e permettono di evitare sovraindebitamenti a carico delle Regioni, tenuto conto che le spese per i 144.658 ricoveri per COVID-19 si stima ammontino a 1.226.137.474 di euro.

In particolare, il DLgs. 56/2000, richiamato dall'art. 117, prevede che le Regioni finanzino il sistema sanitario regionale attraverso entrate proprie (ticket e entrate da prestazioni intramoenia) e fiscalità regionale (quota parte di IRAP e addizionale regionale IRPEF), mentre il fabbisogno sanitario non coperto da entrate regionali proprie viene coperto dallo Stato attraverso la **compartecipazione** all'imposta sul valore aggiunto e attraverso il **Fondo sanitario nazionale**.

Tali trasferimenti, dal piano nazionale a quello locale, sono garantiti anticipando quanto sarebbe stato dovuto per l'anno in corso, nonché saldando i debiti pregressi.

Sono anticipate finanziariamente alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Sicilia, per il 99% nel 2020, le somme dovute a titolo di finanziamento ordinario delle **quote indistinte** (art. 2, comma 68, lett. c) L. 23 dicembre 2009 n. 191); tale misura è poi fissata al 99,5% per le Regioni risultate adempienti, nell'ultimo triennio, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'anticipazione riguarda i finanziamenti dell'anno 2019, pari a 114.439.000 euro, e quelli relativi all'anno 2020 che prevedono un incremento complessivo di 2.000.000 di euro.

Il DL 34/2020 richiama anche altre disposizioni volte a tutelare gli standard minimi di cura dell'utente con il trasferimento dell'intero finanziamento, dovuto alle Regioni per l'anno 2020 e precedenti, relativo ai **livelli essenziali** di **assistenza** (art. 1, comma 34-*bis* della L. 23 dicembre 1996 n. 662) e a progetti presentati dalle Regioni. La quota per l'anno 2020 (306.340.000 euro dei previsti 1.021.134.000 euro complessivi) si configura come un'ulteriore fonte di liquidità al sistema sanitario regionale, insieme al saldo delle residue quote degli anni 2018 e 2019.

Immediato incasso di quasi la totalità degli impegni di 2019 e 2020

Nella pratica, l'effetto su alcune voci di bilancio del DL 34/2020, da un punto di vista economico-patrimoniale, a fronte dei trasferimenti correnti statali, modificando gli indici di bilancio, agevolerà la situazione (critica) di diverse Regioni, sia in tema di **liquidità**, sia di **debiti**, dovuta anche agli investimenti attivi posti in essere per fronteggiare la pandemia. Tale liquidità al sistema sanitario regionale sarà frutto dell'immediato incasso di quasi la totalità degli impegni degli anni 2019 e 2020, con un impatto sull'attivo circolante dei bilanci regionali che permetterà di ridurre il ricorso al debito, evitando così un eccessivo appesantimento delle casse pubbliche con ulteriori interessi.

Analoghe disposizioni sono previste per **specifici istituti sanitari** strumentali o specializzati finanziati direttamente dallo Stato.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Il solo controllo di qualità non determina la daziabilità delle royalties

La Cassazione riconosce l'insussistenza dei presupposti per l'inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale

/ Gaia GIGLIO

I **diritti di licenza** non devono essere inclusi nel valore doganale quando il licenziante non è in grado di esercitare alcun potere di controllo nei confronti dei fornitori della merce, tale da obbligare questi ultimi a richiedere alla licenziataria il pagamento delle royalties quale condizione per procedere alla vendita.

Tale principio è stato recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 10687, depositata il 5 giugno 2020, è tornata ad esprimersi sulla questione della **daziabilità** dei diritti di licenza – da quasi un decennio al centro di un dibattito acceso che ha coinvolto orientamenti diversi di prassi comunitaria e locale nonché prese di posizione opposte nella giurisprudenza comunitaria e nazionale – rigettando il ricorso proposto dall'Agenzia delle Dogane e sostenendo l'insussistenza dei presupposti normativi per ritenere che le royalties corrisposte da una licenziataria nei confronti della propria licenziante debbano essere incluse nel valore dichiarato in dogana.

I giudici di legittimità hanno finalmente chiarito come la mera sussistenza di un contratto di licenza non possa comportare "automaticamente" l'inclusione dei **corrispettivi** versati dalla licenziataria alla licenziante nel valore doganale dichiarato per le merci importate, a meno di non voler disconoscere in toto i principi e le indicazioni in tema di daziabilità delle royalties contenuti nella normativa unionale e nelle derivanti interpretazioni offerte dalla Commissione europea nonché nelle statuizioni della giurisprudenza Ue, ponendo un freno all'interpretazione avanzata dai diversi Uffici doganali a seguito delle diverse pronunce di legittimità recentemente emanate sul punto (*ex multis* Cass. n. 8473/2018).

In particolare, i Supremi Giudici sono partiti dal presupposto che "la sentenza impugnata ha **escluso** la sussistenza del diritto dell'Ufficio di operare la rettifica delle dichiarazioni doganali in considerazione della ritenuta assenza di un controllo dei licenzianti sui fornitori, desunta dal fatto che questi ultimi non erano imposti dai licenzianti medesimi, non erano a questi legati da rapporto contrattuale e non erano soggetti a controlli di fatto da parte dei licenzianti stessi sulla produzione, sulla logistica o sulla consegna delle merci".

In relazione a quest'ultimo aspetto, la Cassazione ha osservato che la predetta sentenza "precisa che ai licenzianti non era riconosciuto un **potere di interdizione** della produzione o della consegna delle merci al licenziatario a tutela del credito avente ad oggetto il pagamento delle royalties". Inoltre, i giudici di merito hanno ritenuto non rilevante "la circostanza che ai licenziatari medesimi era riconosciuto un controllo di qualità della merce prodotta con il marchio oggetto di licenza (...)". Sulla base di quanto descritto, la Cassazione ha affermato che "le facoltà riconosciute alla licenziante si risolvono in un controllo di mera qualità del prodotto, come tale non implicante (...) l'esistenza di un controllo sullo svolgimento dell'attività produttiva".

In conclusione, dalla sentenza della Cassazione emerge come un'**ingerenza** della licenziante sulle sole modalità produttive garantite dalla fabbricante, qualificabile al massimo in termini di controllo di qualità, non sia sufficiente a determinare la daziabilità delle royalties, dovendosi verificare l'esistenza di un "collegamento" fra il contratto di vendita delle merci e il contratto di licenza, per effetto del quale la licenziante risultasse tutelata in relazione al pagamento dei diritti di licenza dagli stessi produttori e alla circostanza che questi avessero consapevolezza, interesse e titolo per richiederne il pagamento, negando, in carenza della relativa corresponsione, la vendita delle merci.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - CON LA RISERVATA A SOLVENTO.IT.E.

Contributi sospesi dei lavoratori domestici da versare entro il 10 giugno

Il pagamento deve essere effettuato in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi

/ REDAZIONE

Scade domani, 10 giugno 2020, il termine per effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dei **lavoratori domestici**, che sono stati sospesi a causa dell'emergenza coronavirus dall'art. 37 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), conv. L. 27/2020.

Si ricorda, infatti, che il citato art. 37 ha disposto la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.

Il versamento dovrà essere effettuato in un'**unica soluzione**, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 10 giugno 2020. Come specificato dalla norma, non è previsto alcun rimborso dell'eventuale contributo già versato.

In materia, è intervenuto anche pure l'INPS con la circolare n. 52/2020, con la quale ha precisato che nell'arco temporale indicato dalla suddetta disposizione (23 febbraio-31 maggio) ricade il termine di versamento dei contributi relativi al **primo trimestre 2020** (gennaio, febbraio e marzo; si veda "Fissati i codici UniEmens per le aziende che sospendono la contribuzione" del 10 aprile).

Inoltre, la sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi **pregressi** dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento "entro 30 giorni dal ricevimento".

In caso di **cessazione del rapporto** di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 31 maggio 2020.

Per tali soggetti **non opera** quindi la proroga al 16 settembre, introdotta dal DL 34/2020 (decreto "Rilancio"), dei contributi sospesi dal DL 18/2020 e dal DL 23/2020 (decreto "liquidità").

Il 10 luglio scade il termine per i contributi relativi al 2° trimestre 2020

Si ricorda, infine, che non essendo stato stabilito un ulteriore periodo di sospensione per i datori di lavoro domestico, il prossimo mese (nello specifico il 10 luglio 2020) scade il termine per il versamento dei contributi relativi al **secondo trimestre** 2020 (aprile, maggio e giugno).

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTO S.R.L.

Senza vincolo lavorativo invocabile la responsabilità extracontrattuale per i danni

Il riferimento è agli articoli 2043 e 2051 c.c., ferma restando la necessità di provare il nesso causale tra danno e condotta dell'azienda

/ Giada GIANOLA

Nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore, durante l'esecuzione della prestazione, potrebbe subire un danno da cose che il datore di lavoro abbia **in custodia**. In tali ipotesi il datore di lavoro medesimo sarà responsabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2087 e 2051 c.c., per i danni cagionati al dipendente dalla cosa, a condizione, però, che venga accertato il nesso causale tra danno e ambiente di lavoro.

L'onere di provare tale **rapporto causale** incombe sul lavoratore danneggiato. Se adempiuto, sorge una presunzione di **colpa** in capo al datore di lavoro, il quale, oltre agli obblighi di natura contrattuale derivanti dall'art. 2087 c.c. in materia di sicurezza del luogo di lavoro, ha altresì l'obbligo di vigilare e controllare le cose che ha in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.

La suddetta presunzione è, comunque, superabile se risulta provata, da parte del datore di lavoro, l'adozione di tutte le **misure antinfortunistiche** idonee a impedire il fatto dannoso nonché la natura imprevedibile e inevitabile del fatto stesso (e, dunque, il **caso fortuito**), compreso il carattere abnorme del comportamento tenuto dal lavoratore. Al raggiungimento di tale prova, all'impresa non potrà essere imputata alcuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale.

La giurisprudenza di legittimità è costante sul punto: a titolo esemplificativo si ricorda che con la sentenza n. 5957/2018 è stato stabilito che, ai fini della sussistenza della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., è necessaria "una **relazione diretta** fra la cosa e l'evento dannoso ed il potere fisico del soggetto sulla cosa, da cui discende il di lui obbligo di controllare in modo da impedire che la cosa causi danni". Nel caso esaminato la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal lavoratore che aveva subito gravi lesioni mentre era intento a praticare dei fori con un macchinario all'interno di una galleria ferroviaria in costruzione, a seguito dell'esplosione di una carica rimasta nascosta.

Con la sentenza n. 15919/2004 è stato, invece, precisato che se il datore di lavoro prende in **consegna** un oggetto da elaborare per conto di un soggetto terzo, tale oggetto diventa parte integrante dell'azienda e se il lavoratore subisce, a causa di tale oggetto, un danno, l'azienda datrice di lavoro deve ritenersi responsabile (nel caso di specie il lavoratore, incaricato della sostituzione e del gonfiaggio di pneumatici di proprietà di un soggetto diverso dal datore di lavoro, cui erano stati consegnati, aveva subito un danno durante tale operazione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro, che avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie a tutelarne l'integrità).

Qualora **manchi** un rapporto contrattuale, di lavoro subordinato oppure rientrante nel novero della parasubordinazione o del lavoro autonomo, non è invocabile la responsabilità di cui all'art. 2087 c.c. Pertanto, il soggetto non lavoratore che, all'interno dei locali aziendali, abbia subito un danno, può unicamente invocare la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c. dell'azienda, a patto che riesca a dimostrare il nesso causale tra il danno subito e la condotta dell'impresa stessa.

Tali principi sono stati di recente espressi dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8791/2020. Nel caso di specie l'infortunato aveva domandato l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro in capo al ristorante presso cui asseriva di essere impiegato, chiedendo contestualmente il risarcimento, ai sensi dell'art. 2087 c.c. nonché degli artt. 2043 o 2051 c.c., dei danni subiti per aver ingerito dell'**acido muriatico** bevendo da una bottiglietta di plastica rinvenuta all'interno del locale.

I giudici di merito, così come quelli di legittimità, hanno *in primis* **escluso** la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti, sia subordinato sia autonomo o parasubordinato, non essendo stati provati né la natura eterodiretta del rapporto, indice essenziale della subordinazione, né alcun coordinamento dei "lavoretti" di manutenzione prestati in favore del ristorante, ritenuti sporadici e occasionali.

Nel caso di specie infortunio causato dal difetto di prudenza

Di conseguenza, il danneggiato non ha potuto invocare l'applicazione dell'art. 2087 c.c., neppure sotto il profilo degli obblighi di fornire specifiche informative in materia di sicurezza. I giudici hanno anche escluso la responsabilità dell'impresa sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'infortunio non era stato causato dalla cosa in custodia, ma dal **difetto di prudenza** del soggetto, sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., non essendo ravvisabile alcun comportamento colposo o imprudente in capo alla ditta, in quanto la bottiglietta in questione si trovava su uno scaffale al di sopra della lavabicchieri, e dunque non a immediata portata di mano né confusa con altre bottigliette.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - SOLO IN INTERNET A SOLVENTIS S.R.L.

Aumento dei costi di gestione nell'emergenza

Si tratta dei costi sostenuti per porre l'attività d'impresa in condizioni di sicurezza e degli effetti dovuti al fatto di operare in condizioni non ottimali

/ Franco MARTINO e Monica TOSINI

L'emergenza da COVID-19 ha determinato, con riferimento alla struttura di costo per la generalità delle imprese, pur con significative differenze a seconda dell'attività esercitata, un duplice effetto, destinato ad avere pesanti conseguenze in termini di risultati economici: **riduzione** dei **volumi**, stante le criticità di mercato in essere, destinata a tradursi in maggiori difficoltà di copertura dei costi fissi; aumento di taluni costi di gestione e minor efficienza operativa, che a sua volta si traduce in incrementi di costo più generalizzati, di più complessa determinazione e con maggior impatto sui risultati economici.

Su **aumento** dei **costi di gestione** e minor efficienza operativa è opportuno effettuare approfondimenti, con la finalità di presentare un primo approccio sistematico, utile per la corretta gestione aziendale e della comunicazione tra impresa e i stakeholder e per offrire spunti di riflessione riguardo a possibili interventi agevolativi a sostegno dell'attività d'impresa.

L'approccio seguito sarà di tipo **differenziale**, basato quindi sull'individuazione delle variazioni di costo che non si sarebbero verificate ove l'emergenza sanitaria non si fosse manifestata. L'analisi è stata effettuata in collaborazione con una azienda industriale operante nel settore della progettazione e costruzione di beni strumentali a elevato contenuto tecnologico per il settore automotive e per il settore ferroviario.

Per quanto riguarda gli effetti "**direttamente quantificabili**" sulla struttura dei costi, essi comprendono tutti i costi sostenuti per porre l'attività d'impresa in condizioni di "sicurezza sanitaria", in relazione sia al rispetto delle normative introdotte, sia a ulteriori attività che l'impresa stessa abbia ritenuto opportuno porre in essere. Nel caso di studio, oltre all'acquisto dei materiali e dei servizi necessari, si sono individuati rilevanti impegni di personale operanti nel settore sicurezza, ambiente e qualità, al fine di definire e porre in essere le procedure da seguire, nonché per effettuare gli opportuni controlli in merito.

Vi sono poi gli altri effetti sulla struttura dei costi, dovuti al fatto di operare in **condizioni non ottimali**, a causa sia dei vincoli nell'utilizzo delle strutture aziendali (con il massimo effetto, ovviamente, nel periodo di lockdown), sia dei problemi nel rapporto con il mercato (sia lato clienti che lato fornitori):

- nel periodo di lockdown, si è verificata la massima **inefficienza** nella copertura dei **costi fissi**, pur con la massimizzazione delle attività svolte in smart working e con il ricorso alla cassa integrazione;
- la gestione di cassa integrazione e smart working ha comportato pesanti costi organizzativi e amministrativi, nonché acquisti/investimenti in hardware e software;
- nel caso in esame, effetti particolarmente rilevanti sono sorti con riferimento alla **sospensione** di lavori e consegne da parte dei clienti;
- le difficoltà di **approvvigionamento** di materiali e servizi dai propri fornitori ha comportato inefficienze e discontinuità nell'esecuzione dei lavori;
- la gestione dei **cantieri** (relativi all'installazione degli impianti presso i clienti) risulta di estrema complessità, con rilevanti impegni amministrativi e burocratici, extra costi di trasferta e personale in quarantena;
- in talune situazioni, i lavori presso i clienti hanno comportato il ricorso a manodopera esterna locale, con ingenti costi differenziali;
- un significativo allungamento delle trattative commerciali, con evidenti ripercussioni prospettiche in tema di saturazione della capacità produttiva:
- l'inefficienza generata dalla necessità di operare mantenendo il distanziamento.

L'insieme di questi fattori, con particolare riferimento agli slittamenti delle consegne, determina un **aggravio** della **posizione finanziaria netta** e dei relativi oneri. Nel complesso, quindi, si è assistito, e verosimilmente si continuerà ad assistere per un ampio arco temporale, a un forte aggravio dei costi, imputabile a fattori tra loro interconnessi, riguardanti tematiche relative sia all'organizzazione del lavoro all'interno dell'impresa che al rapporto con il mercato.

L'obiettivo di giungere a un'analitica e strutturale individuazione dei maggiori costi derivanti dall'emergenza sanitaria risponde a una pluralità di esigenze: corretta interpretazione delle performance aziendali, sia a livello complessivo che a livello delle singole commesse di lavoro eseguite; raccolta di elementi utili per definire i prezzi in sede di partecipazione alle nuove gare di appalto, fermi restando i vincoli in materia imposti dal mercato; disporre di un'informativa utile per la comunicazione esterna, ad esempio nei confronti degli istituti di credito, che potrebbe essere determinante qualora intervenissero disposizioni agevolative a fronte della quantificazione degli **extra costi di gestione** aziendali connessi all'epidemia.

Su quest'ultimo punto, è da osservare che una corretta calibrazione degli aiuti dovrebbe basarsi proprio sugli extra costi subiti, per quanto di complessa determinazione. Riferimenti al solo andamento del giro d'affari potrebbe risultare fuorviante, e la mancanza di corretti interventi a favore delle imprese più colpite potrebbe tradursi anche in **distorsioni** del mercato, favorendo i soggetti operanti in zone meno colpite dall'epidemia.

EUTEKNE - RIPRODUZIONE VIETATA - COPIA RISERVATA A SOLVENTI S.R.L.

Banche centrali e Governi ristabiliscono la tranquillità sui mercati finanziari

La "potenza di fuoco" messa in campo permette di guadagnare tempo per evitare fallimenti di importanti società

/ Stefano PIGNATELLI

In due settimane l'Europa ha fornito concreta prova di essere più che mai determinata nel voler proseguire verso una maggiore integrazione: dopo la proposta della Commissione europea sul Recovery fund (l'11 giugno prosegue la discussione all'Eurogruppo), la Bce ha sorpreso con l'**aggiornamento** del **Pepp**.

La determinazione e la fermezza della Presidente Bce hanno ricordato il Draghi del luglio 2012 "whatever it takes": a sorpresa Lagarde ha annunciato un incremento degli acquisti del Pepp di **600 miliardi** a quota 1.350: gli analisti si attendevano un aumento di 500 miliardi e non era scontato che arrivasse già alla riunione di giovedì scorso. Inoltre, l'estensione del programma antipandemico di acquisto di asset almeno fino al **giugno 2021** e il reinvestimento dei suoi proventi fino a **dicembre 2022** implicano che Francoforte potrà deviare maggiormente, e soprattutto più a lungo, dai suoi *capital keys*, un beneficio di cui sinora ha goduto soprattutto l'Italia, nonostante gli ostacoli posti dai giudici costituzionali tedeschi di Karlsruhe. I mercati sono stati galvanizzati e hanno snobbato le previsioni sul Pil (-12% nel 2020).

Si è assistito nell'ultima settimana a un **rialzo significativo** delle borse, dei tassi Bund e Bond Usa, a un ribasso dei rendimenti periferici europei, a un rafforzamento dell'euro (eurousd 1,13), al restringimento dello spread Btp-Bund e al rialzo dei tassi Irs e dei Future Euribor 3 mesi, ma con il fixing Euribor in ribasso (quasi normalizzate le tensioni sull'interbancario con lo spread Euribor-Ois appena sopra i 10 centesimi; segui tassi e valute su www.aritma.eu).

Le **attese Euribor** (tassi Future) vedono il parametro trimestrale (fixing -0,36%) restare tra il livello attuale e -0,40% fino a tutto il 2022; salire a -0,25% nel 2023 e a -0,10% a fine 2024. Sono livelli che, nonostante il rialzo, appaiono ancora troppo ottimistici (bassi) stando alle previsioni Bce (Pil 2021 e 2021 rispettivamente a +5,2% da +1,3% di marzo e a +3,3% da +1,4%).

Si è inoltre assistito a un irripidimento delle curve dei **tassi "core"** (Bond Usa e Bund) e con intensità minore anche di quella Irs, con il 2-3 anni fermi a -0,30%, il 5 anni in rialzo a -0,23% da -0,28% e il 10 anni a zero da -0,12% di una settimana fa.

Movimento esattamente opposto per la **curva Btp,** con una straordinaria performance della parte a breve (2-3 anni rispettivamente a 0,22% e 0,40% in calo di oltre 10 cent.) e con il 10 anni sostanzialmente fermo in area 1,40%.

La diversa dinamica del movimento dei Bund e dei Btp porta a un restringimento uniforme dello spread su tutte le scadenze (20 centesimi; spread 10 anni a 170 bps).

Possiamo effettivamente parlare di momento di euforia dovuto alla fine del lockdown in molti Paesi, all'interventismo pubblico (annunciate nuove misure di stimolo in Germania), alla riunione Bce di giovedì scorso e ad alcuni dati Usa migliori delle attese (indice di fiducia Ism manifatturiero e dati occupazionali). Vengono completamente ignorati i rischi dovuti alle tensioni sociali in Usa e a Hong Kong, al peggioramento delle tensioni Usa-Cina; poca importanza viene data all'aggiornamento delle previsioni economiche di Bce e Fed. Dopo mesi in cui i dati macro sono stati ignorati, i mercati stanno diventando **più sensibili** specie agli **indici di fiducia**, che iniziano a fornire un'idea del tipo di ripresa a cui potremmo assistere nell'ultima parte dell'anno.

La liquidità non sostituisce però all'infinito la solvibilità di un'azienda

Poco importa che gli utili aziendali e le previsioni future stiano precipitando mentre i dati macroeconomici delle ultime settimane si allineino a quelli successivi la crisi finanziaria del 2008 e in alcuni casi siano addirittura ben peggiori.

La potenza di fuoco messa di nuovo in campo dalle banche centrali e dai Governi ha centrato l'obiettivo di **ristabilire** la **tranquillità** sui mercati finanziari, guadagnando tempo per evitare dolorosi fallimenti di importanti società, fulcro dell'attività economica. Tuttavia, la liquidità non sostituisce all'infinito la solvibilità di un'azienda.

La prescrizione dei reati-scopo non ferma la condanna per associazione a delinquere

È possibile la **condanna** per associazione a delinquere, anche nel caso in cui i reati-scopo siano ormai prescritti.
Così la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17276 depositata ieri, ha confermato la responsabilità ai sensi dell'art. 416 c.p. nei confronti del legale rappresentante di più società (molte delle quali costituite ed utilizzate come "schermi" per la realizzazione di innumerevoli violazioni fiscali).
La ricorrenza degli stessi nomi nelle cariche delle società, la scarsa descrittività dei contratti, l'**elevato importo** delle fatture emesse a breve distanza di tempo e l'assoluta antieconomicità delle operazioni poste in essere sono stati ritenuti "in astratto" idonei a configurare i reati tributari di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesisitenti (artt. 2 e 8 del DLgs. 74/2000) in ordine ai quali però non si è proceduto in quanto prescritti. Tuttavia, l'integrazione di tali delitti è stata considerata "un passo importante nell'ottica del giudizio sulla sussistenza della fattispecie associativa".
Tra gli elementi utili ad integrare l'associazione per delinquere sono stati evidenziati, in particolare, la **non occasionalità** delle condotte (protrattesi per circa tre anni) e l'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il mero concorso di persone *ex* art. 110 c.p.

Compilazione on line del rapporto periodico sulla parità uomo-donna per il personale marittimo

Con il comunicato pubblicato ieri, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali informa che è on line il form per la compilazione del rapporto periodico sulla parità uomo-donna, per ciò che riguarda, nello specifico, il **personale marittimo** viaggiante. Tale nuova procedura, adottata con lo scopo di semplificare gli adempimenti a carico delle aziende, sostituisce completamente la precedente modalità cartacea.
Pertanto, da ieri, 8 giugno 2020, per la trasmissione delle informazioni sulla situazione del personale maschile e femminile marittimo viaggiante, nonché per il personale di terra, le imprese armatoriali devono compilare il rapporto **direttamente on line**, accedendo all'apposita sezione del portale del Ministero del Lavoro e seguendo le indicazioni presenti al seguente link: https://servizi.lavoro.gov.it/equalmonitor/.
In particolare, nel form è necessario indicare i dati dell'azienda (codice fiscale e ragione sociale), i dati del compilatore (nome, cognome, codice fiscale, email e riferimento telefonico), i dati del **personale navigante** relativo al biennio 2018/2019 (Comandanti, Direttori di macchine e Ufficiali; Sottoufficiali; Comuni; Giovanotti e Mozzi).

EUTEKNE - TIPI PRODUZIONE VIETATA - SOLO IN FORMATO DIGITALE

Direttore Editoriale
Michela DAMASCO

EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2020 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO